



COMUNE DI CAMMARATA

Regolamento Comunale per la disciplina del

**TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI INDIVISIBILI**

(TARES)

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	2
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	3

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto di applicazione del tributo e definizioni	4
Art. 5 - Soggetto attivo	4
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	5
Art. 7 - Scuole pubbliche	5
Art. 8 – Superfici	6
Art. 9 – Esclusioni dal tributo	6

TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE

Art. 10 – Determinazione della tariffa	8
Art. 11 – Articolazione della tariffa	8
Art. 12 – Tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 13 – Determinazione numero di occupanti	10
Art. 14 – Tariffa per le utenze non domestiche	11
Art. 15 – Tributo giornaliero	11
Art. 16 – Tributo provinciale	12
Art. 17 – Tributo sui servizi indivisibili del Comune	12

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18 – Riduzioni per le utenze domestiche	13
Art. 19 – Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali	13
Art. 20 – Agevolazioni	15

TITOLO V - MAGGIORAZIONI

Art. 21 – Maggiorazioni per i servizi indivisibili	16
--	----

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 22 – Termini, decorrenza e contenuto delle dichiarazioni	16
Art. 23 – Sanzioni e interessi	19
Art. 24 – Liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi	19
Art. 25 – Liquidazione del tributo per il 2013 – termini di dichiarazione e versamento	21
Art. 26 – Funzionario responsabile del tributo	22
Art. 27 – Entrata in vigore	22

ALLEGATO A --- Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ---

ALLEGATO B --- Categorie di utenza ---

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
 - b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;*
 - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
 - d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;*
 - e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
 - f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.*

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135c.c.;*
- b) *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*
- c) *i rifiuti da lavorazioni industriali;*
- d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) *i rifiuti da attività commerciali;*
- f) *i rifiuti da attività di servizio;*
- g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
5. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto di applicazione del tributo e definizioni

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Definizioni:
 - a) *locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
 - b) *aree scoperte: superfici prive di "locali" di cui alla lett. (a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,...;*
 - c) *utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;*
 - d) *utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
3. Ai sensi dell'art.14 comma 4 D.L.201/11 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. **La presenza di arredo oppure di uno solo dei pubblici servizi di rete (acquedotto, elettrico e gas metano) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produrre rifiuti.** Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, indipendentemente dall'attivazione dei servizi pubblici di rete, in presenza del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Ai sensi dell'art.14 comma 2 D.L.201/11 il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste - interamente o prevalentemente- la superficie dei locali ed aree assoggettati al tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) *per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare;*
 - b) *per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.*
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 - Scuole pubbliche

1. Ai sensi dell'art.14 comma 14 del D.L.201/11 il tributo dovuto per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L.248/07 convertito con modificazioni dalla legge 31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto.

Art. 8 - Superfici

1. Sono assoggettati al tributo i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art.14 comma 9 D.L.201/11 e fino alla compiuta attuazione (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria) delle procedure di cui al comma 9 bis del medesimo art.14, la superficie assoggettabile al tributo corrisponde - per tutte le unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano e per le aree scoperte - alla superficie calpestabile.

3. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" è misurata a filo del perimetro.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nell'ipotesi di distributori di carburante il tributo si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.

Art. 9 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) *centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, falci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
 - b) *locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
 - c) *soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;*
 - d) *la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;*
 - e) *fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;*
 - f) *gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;*
 - g) *le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*
 - h) *le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;*
 - i) *le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.*

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE

Art. 10 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo, ai sensi dell'art.14 comma 8 del D.L.201/11, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.158/99 (art.14 comma 9 D.L.201/11).
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono individuati sulla base del DPR158/99 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.14 comma 23 del D.L.201/11. Nella predisposizione del piano finanziario vengono raccolte e inserite le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) *per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;*
 - b) *per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.*
4. Il Consiglio Comunale delibera annualmente - entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità - le tariffe ai sensi dell'articolo 14 commi 11 e 14 del D.L. 201/2011, sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana preliminarmente approvato dall'Autorità d'Ambito. In sede di deliberazione tariffaria il Consiglio provvede, in applicazione del D.P.R.158/99, ad elencare le categorie/classi in cui sono suddivisi i contribuenti ed a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R.158/99. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente (art.1 comma 169 D.Lgs.296/06, applicabile per espressa previsione dell'art.14 comma 45 D.L.201/11).

Art. 11 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Ai sensi del D.P.R.158/99 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso il riconoscimento delle specifiche agevolazioni di cui al successivo art.21 comma 2.
5. Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all'"attività prevalente" esercitata nei locali/aree soggetti a tributo; a tal fine viene considerata "prevalente" l'attività che risulti tale sulla base del certificato di iscrizione alle CCIIAA e/o delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;quando l'attività non risulti iscritta alle CCIIAA e non esistano le suddette certificazioni la classe tariffaria è assegnata in base all'effettiva destinazione d'uso prevalente dei locali. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dal contribuente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
6. Ai locali e/o le aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie di cui all'art.12 comma 4 è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
7. Previa dichiarazione di oggettiva cessata attività e salvo verifica d'ufficio, il tributo delle utenze non domestiche - ove dovuto per inapplicabilità della previsione di cui all'art.10 comma 2 lett.b)- è liquidato con la tariffa applicata ai depositi limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza.
8. In caso di abitazione utilizzata anche per lo svolgimento di una qualche attività (professionale, artigianale, ...), il tributo è liquidato applicando due distinte tariffe alle relative superfici d'uso risultanti dalla dichiarazione o accertate dal Comune.
9. Il tributo relativo alle aree scoperte operative è liquidato con l'attribuzione della stessa tariffa applicata ai locali a cui la stessa è asservita.

Art. 12 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 13 - Determinazione numero di occupanti

1. Per gli immobili nei quali vi siano uno o più soggetti residenti ("utenze domestiche residenti") la tariffa - ai sensi di cui al precedente articolo 15- viene applicata in base al numero degli occupanti risultante dai registri anagrafici e salva la possibilità di accertare la presenza di ulteriori occupanti non residenti e non appositamente dichiarati. A tal fine:

a) **sono considerati nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.**

Nel caso di servizi di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura di riposo, comunità di recupero, centri soci-educativi, istituti penitenziari e per i soggetti che svolgono attività di studio e di lavoro (fuori regione Sicilia) per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza stessa sia adeguatamente documentata;

b) nel numero di occupanti devono essere considerati - e come tali dichiarati- anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;

c) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

d) la verifica delle risultanze anagrafiche è effettuata l'ultimo giorno di ogni trimestre solare con effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo; per le nuove utenze la lettura è effettuata con riferimento all'ultimo giorno del trimestre solare di inizio possesso, occupazione o detenzione con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo;

e) le variazioni del numero di occupanti devono essere dichiarate al Comune con le modalità e nei termini di cui all'art.24 di questo regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero degli occupanti residenti che vengono invece rilevate d'ufficio nell'ambito della lettura delle risultanze anagrafiche di cui alla precedente lett.d).

2. Per gli immobili nei quali non risulti alcun soggetto residente, per gli alloggi di cittadini residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. ("utenze domestiche non residenti" ed "utenze domestiche A.I.R.E.")e per le abitazioni tenute a disposizione da cittadini residenti il numero degli occupanti - **è presuntivamente stabilito in numero 2 unità**, salva la possibilità di accertare eventuali ulteriori occupanti.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. In caso di cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito non pertinenziali e adibiti ad uso privato il tributo viene liquidato con tariffa abitativa corrispondente ad un occupante; se ad uso non privato, gli stessi sono liquidati con tariffa deposito. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini ICI/IMU.

Art. 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 15 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per **periodi inferiori a 183 giorni** nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, con l'obbligo di un versamento minimo di € 10,00.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 17.

Art. 17- Tributo sui servizi indivisibili del Comune

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, il quale può, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 7.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. La determinazione della maggiorazione effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti.

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) *abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%;*
 - b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;*
 - c) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;*

d) *fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;*

e) *Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.*

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione;
3. le riduzioni di cui al punto 1 non sono cumulabili ma si applica la più vantaggiosa per il contribuente.

Art. 19- Riduzione di superficie per produzione rifiuti speciali

1. Secondo quanto previsto dall'art.14 comma 10 D.L.201/11 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	70%
FALEGNAMERIE	70%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	70%
GOMMISTI	70%
TIPOGRAFIE	50%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	70%
PASTICCERIE	30%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	70%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione di cui al comma 1 non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Art. 20- Agevolazioni

1. Ai contribuenti, utenze domestiche e non domestiche, che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato, sono riconosciute - ai sensi dell'art.14 commi 17 e 18 D.L.201/11- le riduzioni di cui al seguente comma.
2. La riduzione di cui al comma 1 riguarda la quota variabile della tariffa e trova applicazione in base ai seguenti criteri:
 - a) *la riduzione correlata alle stazioni ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica attrezzata nel corso dell'intero anno solare secondo il seguente prospetto:*

<i>tipologia rifiuto</i>	<i>Sconto quota variabile</i>
Carta	0,10 euro/Kg
Cartone	0,12 euro/Kg
Plastica	0,20 euro/Kg
Lattine e barattoli	0,20 euro/Kg
Vetro	0,07 euro/Kg

In ogni caso l'ammontare della riduzione **non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.**

3. Per le utenze domestiche che facciano utilizzo della compostiera la riduzione è quantificata nella misura percentuale del 10% della quota variabile della tariffa, con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza avrà effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio.

4. In base agli annuali riscontri del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche e non domestiche per la raccolta differenziata in stazione ecologica o mediante l'utilizzo di compostiera e ad effettuare il relativo conguaglio in occasione della prima liquidazione utile.
5. In deroga per le utenze non domestiche il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi 15 e 18 e dal comma 20 del Decreto Legge n. 201 del 2011. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

TITOLO V - MAGGIORAZIONI

Art. 21- Maggiorazione per i servizi indivisibili

1. Come disposto dall'art.14 comma 13 del D.L. 201/11 alla tariffa determinata in base alle precedenti disposizioni regolamentari si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro/mq a copertura dei costi relativi a servizio indivisibili sostenuti dal Comune, aumentabile dai comuni fino a 0,40 euro/mq. La maggiorazione relativa all'annualità 2013 è specificatamente disciplinata dall'art.10 comma 2 del D.L.35/13 e, ove da esso non diversamente disposto, dall'art.14 commi 13 e 35 del D.L.201/11.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 22- Termini, decorrenza e contenuto delle dichiarazioni

1. I soggetti che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte ai sensi dell'art.14 comma 33 del D.L.201/11 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
 - a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione;
 - b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione.
2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

3. La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del trimestre solare in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione. La dichiarazione relativa al tributo dovuto per l'annualità in corso al momento dell'inizio della disponibilità del locale o area deve pertanto essere presentata entro le seguenti scadenze:

Inizio occupazione, possesso, detenzione	Termine dichiarativo e decorrenza della dichiarazione relativi all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione
inizio disponibilità nel I° trimestre solare (gennaio-marzo):	dichiarazione da presentare entro il 31 marzo con decorrenza <u>1° aprile</u> ;
inizio disponibilità nel II° trimestre solare (aprile-giugno):	dichiarazione da presentare entro il 30 giugno con decorrenza <u>1° luglio</u> ;
inizio disponibilità nel III° trimestre solare (luglio-settembre):	dichiarazione da presentare entro il 30 settembre con decorrenza <u>1° ottobre</u> ;
inizio disponibilità nel IV° trimestre solare (ottobre-dicembre):	dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre con decorrenza <u>1° gennaio</u> ;

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione.

4. L'omissione o infedeltà della dichiarazione relativa all'annualità di inizio occupazione, possesso o detenzione - di cui al precedente comma 3 - si intende tacitamente confermata anche in relazione alle annualità successive quando il contribuente non provveda a presentare o rettificare la propria dichiarazione entro il 20 gennaio successivo a ciascuna di dette annualità. A titolo di esempio: un'occupazione iniziata il 5 marzo 2013 deve essere dichiarata entro il 31 marzo 2013; qualora detta dichiarazione venga omessa (o sia infedele), sarà possibile presentare una dichiarazione utile a sanare la propria posizione per l'annualità successiva (il 2014) entro il 20 gennaio 2015; in mancanza anche per il 2014 si perpetuerà la medesima omissione o infedeltà del 2013.

Annualità di tributo successive a quella di inizio occupazione, possesso o detenzione	
termine dichiarativo utile per sanare - con riferimento alle annualità successive - l'eventuale omissione o infedeltà della dichiarazione di cui al precedente comma 3	20 gennaio successivo ad ogni singola annualità

5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se tempestivamente dichiarate; in caso contrario la variazione ha effetto dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del trimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
- a) *se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;*
 - b) *la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza;*
 - c) *la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;*
 - d) *la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.*
7. La dichiarazione deve contenere:
- a) **per le utenze domestiche:**
 - o cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
 - o cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale;
 - o indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari occupate/detenute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento;
 - o data di decorrenza dell'occupazione/detenzione/possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
 - o indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (rif. art.21 di questo regolamento);

b) Per le utenze non domestiche:

- o identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-e-mail);
- o identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/detenute/possedute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.9 di questo regolamento e destinazione d'uso;
- o la data di inizio della occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- o indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. Si applicano, con riferimento ad entrambe le componenti del tributo - le disposizioni di cui all'art.14 commi 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del D.L.201/11 e le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.
2. I contribuenti che non eseguano in tutto o in parte il pagamento sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che in base al disposto dell'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97 verrà irrogata contestualmente all'ingiunzione del pagamento della tassa non versata.
3. Come prescritto dall'art. 17 comma 3 D.Lgs. 472/97, in nessun caso alla sanzione di cui al comma 2 può applicarsi la definizione agevolata prevista dall'art. 16 comma 3 e dall'art. 17 comma 2 del medesimo D.Lgs. 472/97.
4. Il mancato rispetto del termine dichiarativo relativo al trimestre di inizio occupazione, possesso o detenzione è sanzionato a titolo di omessa dichiarazione relativa all'intera annualità del tributo.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 - determinando l'impossibilità per il Comune di liquidare il tributo ai fini del suo versamento entro le scadenze stabilite dal regolamento (art.25 comma 2)- comporta l'automatico addebito al contribuente degli interessi maturati successivamente alla scadenza entro cui il tributo, in presenza di tempestiva dichiarazione, sarebbe stato da versare.

Art. 24 - Liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi

1. Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso del tributo comunale sui rifiuti e i servizi sono gestite dal Comune.

2. L'importo del tributo dovuto viene liquidato su base trimestrale; esso deve essere versato a regime (ossia dall'annualità 2014) entro l'ultimo giorno del trimestre oggetto di liquidazione, corrispondente alle seguenti scadenze:

Trimestre oggetto di liquidazione	Termine di scadenza del relativo pagamento
I° trimestre (gennaio-marzo)	versamento entro il <u>31 marzo</u>
II° trimestre (aprile-giugno)	versamento entro il <u>30 giugno</u>
III° trimestre (luglio-settembre)	versamento entro il <u>30 settembre</u>
IV° trimestre (ottobre-dicembre)	versamento entro il <u>15 dicembre</u>

3. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare esclusivamente il modello F24 e/o l'apposito bollettino postale (art.14 comma 35 del D.L.201/11 e successive modificazioni) inviato dal Comune in allegato alla liquidazione trimestrale del tributo.

4. Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo:

- a) elabora trimestralmente - sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati - apposite liste di carico dei contribuenti aggiornate all'ultimo giorno del trimestre solare precedente a quello oggetto di liquidazione; le dichiarazioni eventualmente non liquidate nella lista di carico sono comunque elaborate in occasione della lista di carico relativa al trimestre successivo con conguaglio del relativo tributo;
- b) liquida ordinariamente il tributo - sulla base delle liste di cui al precedente punto a)- comprensivo della maggiorazione (di cui all'art.22 di questo regolamento) e del tributo provinciale (di cui all'art.14 comma 28 D.L.201/11) e salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli;
- c) fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti riassuntivi del tributo liquidato nella lista di carico trimestrale di cui alla precedente lett. a) con allegato modulo per il versamento del tributo. Il costo della spedizione postale della liquidazione trimestrale e dell'allegato modulo di pagamento è stimato in euro 0,80 cadauno ed addebitato al destinatario a decorrere dalla liquidazione del secondo trimestre;

5. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze di cui al precedente comma 2 è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione forzata dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 26 comma 2 di questo regolamento.

6. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge di cui al l'art.14 D.L.201/11 e D.Lgs. 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TA.R.E.S. divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.
7. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nell'apposito regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.
8. Il tributo viene rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs.296/06 art.1 comma 164.
9. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi inferiori a quelli indicati nel regolamento comunale sulle entrate e relativa riscossione.

Art. 25 - Liquidazione del tributo per il 2013 - termini di dichiarazione e versamento

1. In sede di prima applicazione il tributo è liquidato sulla base di quanto disposto dall'art.10 comma 2 D.L.35/13 e, ove da esso non derogato, dall'art.14 comma 35 del D.L.201/11. A tal fine vengono automaticamente mutate ai fini TA.R.E.S. le posizioni TA.R.S.U. aperte al 31/12/2012 e acquisiti d'ufficio i dati relativi alle risultanze anagrafiche senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei suddetti contribuenti.
2. Per la sola annualità 2013 (di transizione al nuovo tributo) le dichiarazioni TARES - in deroga alle scadenze dichiarative dell'art.23 comma 3 - devono essere presentate entro il 20 gennaio 2014.
3. In applicazione dell'art.10 comma 2 D.L.35/13 il tributo 2013 è liquidato in due rate, di cui la prima in acconto e la seconda a conguaglio de tributo dovuto per l'intero 2013. L'acconto è quantificato in via provvisoria e salvo conguaglio sulla base delle tariffe Tarsu 2012; l'importo da versare a conguaglio del tributo relativo all'intera annualità 2013 è liquidato d'ufficio in applicazione delle tariffe Tares 2013 approvate dal Comune, previo scomputo di quanto già versato in sede di acconto. Ai fini del versamento del tributo relativo alla sola annualità 2013 sono individuate le seguenti scadenze:

riepilogo scadenze
1^ rata in acconto versamento entro il <u>31 Ottobre 2013</u>
2^ rata in acconto versamento entro il <u>30 novembre 2013</u>
<u>Saldo</u> versamento entro il <u>16 dicembre 2013</u>

Art. 26 - Funzionario Responsabile del tributo

1. Con apposito provvedimento è designato il funzionario responsabile del tributo, che esercita i poteri di cui all'art.14 commi 36 e 37.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, sulla base di quanto disposto dall 'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, e dall'art.1 comma 381 della legge 24/12/2012 n.228.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani -

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

ALLEGATO B - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiorie piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Utenze domestiche

- Utenze domestiche con 1 componente
- Utenze domestiche con 2 componente
- Utenze domestiche con 3 componente
- Utenze domestiche con 4 componente
- Utenze domestiche con 5 componente
- Utenze domestiche con 6 componente ed oltre